

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA
PERFORMANCE**

**della Camera di Commercio della Maremma e
del Tirreno**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, composizione, durata e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, di seguito denominato OIV, previsto dal D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 e ss.mm.ii.

Art. 2

Composizione e nomina

1. L'OIV è organismo monocratico ovvero collegiale, composto da tre membri, in base ai criteri definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In caso di organismo collegiale la scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.
2. I componenti sono nominati dalla Giunta e sono individuati, previa procedura selettiva comparativa e pubblica, tra gli iscritti in apposito elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
3. All'atto della nomina viene definito il compenso per lo svolgimento dell'incarico, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3

Requisiti richiesti per i componenti dell'OIV

1. I componenti dell'OIV devono possedere requisiti generali, requisiti di competenza ed esperienza e requisiti di integrità, stabiliti dal Dipartimento della Funzione Pubblica in apposito decreto, adottato ai sensi dell'art.19, co.10, del D.L. 90/2014, al quale si rinvia.
2. Devono altresì essere in possesso, anche in relazione alla natura ed ai compiti delle Camere di Commercio, di adeguate competenze manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori del miglioramento continuo della performance e della qualità del servizio, nonché della trasparenza e dell'integrità.
3. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata, tra i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
4. I componenti dell'OIV sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua con le modalità definite dal

Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 4

Durata in carica e revoca

1. All'atto della nomina l'incarico è conferito per tre anni e può essere rinnovato una sola volta presso la stessa amministrazione.
2. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:
 - sopraggiunta incompatibilità prevista dall'art. 3;
 - grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.
3. I componenti nominati in sostituzione di altri, cessati anticipatamente dall'incarico, permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.
4. In caso di dimissioni prima della scadenza del mandato deve essere garantito un preavviso minimo di trenta giorni.

Art. 5

Compiti e funzioni

1. L'OIV sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al D.Lgs. n. 286/1999, esercita in piena autonomia le funzioni indicate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/09, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 74/2017, ed altresì le funzioni di controllo strategico, riferendo in proposito direttamente all'organo di indirizzo politico – amministrativo.
2. L'OIV deve garantire la correttezza del processo di misurazione e valutazione della performance e proporre al vertice politico la valutazione dei dirigenti apicali. Verifica inoltre il funzionamento del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni.
3. A tal fine:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni e ne garantisce la correttezza ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - c) valida la Relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalità indicate nel sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs.150/2009, secondo quanto previsto dal decreto

- legislativo stesso, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- d) propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 D.Lgs. n. 150/09) all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice;
 - e) promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 150/09;
 - f) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
4. Le funzioni dell'OIV concernono pertanto:
- a) il monitoraggio e la verifica sull'idoneità dell'intero impianto, per ciò che riguarda la struttura ed il suo funzionamento, che consente il corretto svolgersi del Ciclo di gestione della performance;
 - b) la valutazione ed il controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 286/99 e ss.mm.ii.;
 - c) la proposta di valutazione del Segretario Generale ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato;
 - d) la verifica, promozione e cura dell'applicazione di specifici strumenti che sono funzionali all'attuazione del ciclo della performance con particolare riferimento alle politiche per le pari opportunità e il bilancio di genere;
5. L'OIV svolge inoltre le funzioni in tema prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, individuate nella legislazione vigente.

Art. 6

Organizzazione e funzionamento

1. L'OIV svolge la propria attività in posizione di autonomia ed indipendenza rispetto alla struttura camerale e risponde esclusivamente al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente.
2. I componenti dell'Organismo hanno accesso a tutte le informazioni di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa ed a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti.
3. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i.
4. L'OIV si dota di un proprio regolamento di organizzazione e funzionamento e si riunisce nella sede della Camera di Commercio, che garantisce la disponibilità dei locali e degli strumenti idonei allo svolgimento dell'attività.

5. I verbali delle riunioni e la documentazione prodotta sono archiviati e conservati a cura della struttura tecnica di supporto, che funge da segreteria.

Art. 7

Struttura tecnica di supporto

1. L'OIV si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, del supporto tecnico-operativo dell'ufficio individuato dal Segretario Generale ed inserito nella struttura dell'Ente.
2. Tale ufficio – denominato Struttura tecnica di supporto – che per le attività di seguito descritte opera in posizione di autonomia ed indipendenza assicura l'ausilio metodologico e strumentale necessario all'OIV per lo svolgimento dei propri compiti. In particolare:
 - a. nelle attività di monitoraggio ed audit sul funzionamento complessivo del Sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli;
 - b. nella valutazione e controllo strategico;
 - c. nell'elaborazione della proposta di valutazione del Segretario Generale.
3. A tali fini reperisce le informazioni ed i dati necessari, li elabora ai fini della reportistica, ne verifica l'uniformità e tempestività di produzione, segnalando eventuali criticità alla Direzione ed all'OIV.
4. La Struttura tecnica supporta operativamente l'OIV attraverso:
 - a. l'elaborazione della documentazione, la sua formalizzazione e archiviazione negli atti dell'ente, con la quale si dà evidenza dell'operato dell'OIV (verbali, carte dei lavori, report, relazioni ecc.);
 - b. la messa a disposizione dei documenti di interesse e aggiornamento degli stessi sulle revisioni apportate;
 - c. lo svolgimento delle funzioni di Segreteria dell'Organismo medesimo.
5. La Struttura tecnica di supporto supporta e coadiuva i diversi soggetti che operano nella Camera di Commercio per quanto riguarda:
 - a. l'aggiornamento dei contenuti del Sistema di misurazione e valutazione della performance e le attività svolte per l'attuazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b. lo svolgimento delle attività necessarie per l'elaborazione, l'attuazione, il monitoraggio ed il controllo del Piano della Performance;
 - c. i controlli interni.

Art. 8

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.